



COMUNE DI TERNI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 214
del 19 agosto 2019

OGGETTO:

Istanza Giorgio Finocchio (fascicolo n. 519) – Provvedimento di ammissione parziale.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di agosto alle ore 10.00, nei locali della sede municipale del comune di Terni, si è riunito l'intestato organo nelle persone dei signori

PRESENTE ASSENTE

Dott.ssa Giulia Collosi	Presidente	x	
Dott. Massimiliano Bardani	Componente		x
Dott.ssa Eleonora Albano	Componente	x	

PREMESSO CHE

- il comune di Terni, con delibera del commissario straordinario n.1 dell'1 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- con decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 2018 è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione (O.S.L.) per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 11 aprile 2018 e l'OSL si è insediato in pari data;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2, T.U.E.L. il 17 aprile 2018 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente.

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, T.U.E.L., in base al quale l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

CONSIDERATO CHE

- il sig. **Giorgio Finocchio**, in qualità di ex consigliere comunale di Terni, ha proposto istanza (prot.n. 97614 del 13 luglio 2018) per l'ammissione alla massa passiva del presunto credito di euro 998,43 delle spese legali relative al procedimento per responsabilità contabile conclusosi con sentenza di assoluzione della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria n. 126/2015, depositata il 14 dicembre 2015 (cfr. fattura dell'Avv. Mario Rampini n. 107/2017 del 14 settembre 2016);
- in ordine alle spese legali relative ai procedimenti per responsabilità contabile, il rimborso da parte dell'ente è dovuto ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L.;
- con nota prot.n. 117360 del 28 agosto 2018 il dirigente competente ha attestato che l'interessato è titolare di un credito certo, liquido ed esigibile pari ad euro 437,51 stante il disposto della summenzionata sentenza della Corte dei Conti n. 126/2015, che liquida le spese legali in complessive euro 10.000,00 per tutti i convenuti per i quali non è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva.

Con voti unanimi palesi

DELIBERA

- di ammettere l'istanza prot.n. 97614 del 13 luglio 2018 presentata dal sig. Giorgio Finocchio per l'importo di euro 437,51, escludendo l'istanza medesima per il residuo importo di euro 560,92.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e va pubblicata sul sito istituzionale dell'ente a cura degli uffici comunali.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso nei termini di legge al Giudice territorialmente competente.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Giulia Collosi
Eleonora Albano